

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CORATO, MACERATINI,
BATTAGLIA, BEVILACQUA, BUCCIERO, COZZOLINO,
CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FISICHELLA,
FLORINO, LISI, MAGLIOCCHETTI, MARTELLI,
MISSERVILLE, MONTELEONE, MULAS, PACE, PEDRIZZI,
PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SPECCHIA e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

—————

Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano»
e del Comitato nazionale per le celebrazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1999 ricorrerà il secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta.

Si tratta di una delle più grandi conquiste dell'umanità e di una delle scoperte che hanno maggiormente influito sul progresso scientifico e tecnologico.

Essa ha profondamente modificato la vita dell'uomo sulla Terra, sia perchè è alla base della moderna rivoluzione industriale e delle attuali tecnologie di comunicazione, di informazione e di produzione energetica, sia perchè ha plasmato in modo radicalmente nuovo i rapporti tra le persone e l'assetto complessivo della società.

Questa ricorrenza riveste, pertanto, un significato tale da non dover riguardare solamente l'Università di Pavia, dove Volta svolse le sue ricerche, o la città di Como che gli diede i natali, l'Istituto Lombardo che lo ebbe come primo Presidente (1803) e ne custodisce i manoscritti, l'Accademia dei Quaranta, infine, di cui fu tra i primi soci (Verona 1781), ma la Lombardia tutta, in quanto regione del nostro paese, in cui le modalità della rivoluzione industriale e tecnologica, indotte dalla scoperta voltiana,

hanno assunto un profilo particolarmente maturo ed emblematico.

In particolare, si ritiene che questa ricorrenza non debba ridursi solamente ad un'occasione di importanti manifestazioni di natura celebrativa, ma debba rappresentare un motivo di stimolo per l'attuazione di interventi di natura scientifico-tecnologica che, alle soglie del terzo millennio, si rendono necessari non solo per la regione Lombardia ma per l'intera nazione.

Col presente disegno di legge s'intende, quindi, definire l'anno 1999 «anno voltiano», iniziativa, questa, che prevede per le relative celebrazioni un adeguato finanziamento.

Si tratta, tra l'altro, di una proposta sul modello di quella varata per le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio da parte di Guglielmo Marconi, che si sono svolte nel 1995 (legge 14 febbraio 1992, n. 156).

Considerata l'importanza della scadenza per la regione Lombardia e, quindi, i tempi ormai ristretti, risulta evidente la necessità di intervenire con immediatezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'anno 1999, bicentenario dell'invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta, è proclamato «Anno Voltiano».

Art. 2.

1. Le celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila hanno lo scopo:

a) di promuovere lo sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni, interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni e dell'informazione, che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alla scoperta voltiana;

b) di finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, il potenziamento di strutture scientifiche e formative nonché la realizzazione di attività editoriali, divulgative, congressuali, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero;

c) di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Alessandro Volta e del suo ruolo nello sviluppo delle moderne teorie sull'elettromagnetismo.

Art. 3.

1. La realizzazione delle celebrazioni è demandata al Comitato nazionale, alla

Giunta esecutiva e al segretario generale del Comitato nazionale.

Art. 4.

1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario dell'invenzione della pila, istituito con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) elegge i membri della giunta esecutiva;

b) propone orientamenti ed indirizzi;

c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentita la giunta della regione Lombardia;

d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

2. Del Comitato nazionale fanno comunque parte il Presidente della regione Lombardia e, quali espressioni del mondo scientifico a cui rimanda la biografia voltiana, il rettore dell'Università degli studi di Pavia, il Presidente del Centro di cultura scientifica «A. Volta», il Presidente dell'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere, il Presidente dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL.

3. Per la realizzazione degli obiettivi del programma generale e dei piani di settore il Comitato nazionale si avvale dell'Università degli studi di Pavia, del Centro di cultura scientifica «A. Volta» e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria, di organizzazione e di gestione, nonchè di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, singoli privati.

4. La realizzazione del programma e l'esecuzione dei lavori tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale contenute nella legislazione della regione Lombardia. La localizzazione dei progetti da realizzare è

concordata con la giunta della regione Lombardia.

Art. 5.

1. La Giunta esecutiva composta, oltre che dal segretario generale del Comitato nazionale che la presiede, dal rettore dell'Università degli studi di Pavia, dal Presidente del Centro di cultura scientifica «A. Volta», dal Presidente dell'Istituto lombardo e da otto membri eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), ha i seguenti compiti:

a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentita la giunta della regione Lombardia, e approva i piani di settore sulla base dei programmi e dei progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati di cui all'articolo 4;

b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative;

c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti.

Art. 6.

1. Il segretario generale del Comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, svolge i seguenti compiti:

a) presiede la Giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, la regione Lombardia, gli enti territoriali, il Centro di cultura scientifica «A. Volta» e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

c) cura il coordinamento dell'attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e

progetti e riferendone al Comitato nazionale.

Art. 7.

1. Gli scopi di cui all'articolo 2 sono realizzati dall'Università degli studi di Pavia, dall'Istituto lombardo e dal Centro di cultura scientifica «A. Volta», ente morale avente personalità giuridica con sede in Como direttamente o per il tramite di organismi pubblici e privati.

2. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri contributi per lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

3. L'amministrazione dei contributi di cui al comma 2 è affidata al Centro di cultura scientifica «A. Volta».

4. I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio del Centro di cultura scientifica «A. Volta».

5. Il centro di cultura scientifica «A. Volta» amministra i fondi di cui al comma 4 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.

6. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 il Centro di cultura scientifica «A. Volta» può assumere personale a tempo determinato. Esso provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e della segreteria generale.

7. Al termine delle celebrazioni, i beni ed i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata saranno attribuiti con delibera della Giunta esecutiva.

8. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della Giunta esecutiva di cui all'articolo 5.

9. Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori del Centro di cultura scientifica «A. Volta».

Art. 8.

1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenterà al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

